

Conseguentemente, all'articolo 50, tabella B, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2003: — 4.000;

2004: — 8.000;

2005: — 8.000.

48. 338. (ex 10. 025.) Sedioli, Rava, Marcora, Preda, Manzini, Pinza, Bielli, Franci.

Dopo l'articolo 48, aggiungere il seguente:

ART. 48-bis. — 1. Al fine di assicurare alle regioni, che hanno ottenuto il riconoscimento relativo all'istituzione di propri organismi pagatori o che stipulano convenzioni operative con l'organismo pagatore nazionale, le risorse finanziarie ad esse necessarie per lo svolgimento delle funzioni relative loro conferite nella gestione dei fondi riguardanti il FEOGA-GARANZIA è autorizzata per ogni anno dal 2003 una spesa di 22 milioni di euro da devolvere all'apposito fondo da istituire nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per essere ripartito tra le regioni stesse con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sulla base di criteri fissati dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera f), del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.

Conseguentemente, all'articolo 50, Tabella C, rubrica: Ministero dell'economia e delle finanze, voce: Decreto legislativo n. 300 del 1999: Riforma dell'organizzazione del Governo a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59 - Articolo 70, comma 2: Finanziamento agenzie fiscali, apportare le seguenti variazioni:

2003: — 22.000;

2004: — 22.000;

2005: — 22.000.

***48. 0145.** (ex 44. 0299.) Rava, Sedioli, Preda, Rossiello, Borrelli, Marcora, Banti, Ruggieri, Potenza, Loddo, Meduri.

Dopo l'articolo 48, aggiungere il seguente:

ART. 48-bis. — 1. La dotazione del « Fondo di solidarietà nazionale », di cui all'articolo 1 della legge 15 ottobre 1981, n.590, e successive modificazioni, è aumentata di 150 milioni di euro per gli anni 2003 e 2004 al fine di finanziare interventi a sostegno delle imprese agricole danneggiate dall'eccezionale siccità verificatasi a partire dall'anno 2001. In deroga all'articolo 3, comma 1, della legge 14 febbraio 1992, n.185, e successive modificazioni, hanno titolo a beneficiare degli interventi di cui al primo periodo le aziende agricole, singole o associate, ricadenti nei territori per i quali sia stato dichiarato lo stato di emergenza idrica ai sensi dell'articolo 5 della legge n. 225 del 1992 e che abbiano subito danni non inferiori al 25 per cento della produzione lorda vendibile, inclusa quella zootecnica. La dichiarazione dello stato di emergenza idrica è sostitutiva a tutti gli effetti delle procedure di cui al comma 1 dell'articolo 2 della legge n.185 del 1992, e della conseguente dichiarazione del Ministro delle politiche agricole e forestali di cui al comma 2 dell'articolo 2 della medesima legge. Nella concessione dei benefici di cui alla presente legge, le regioni danno la precedenza alle aziende, singole o associate, che effettuano gli investimenti di cui all'articolo 2. In deroga al comma 2 dell'articolo 2 della legge n. 185 del 1992, i contributi in conto capitale ai coltivatori diretti e agli imprenditori agricoli sono erogabili fino ad un ammontare pari al 50 per cento del danno subito in termini di produzione lorda vendibile ed eccedente il limite del 30 per cento della produzione stessa. In deroga al comma 4 dell'articolo 2 della legge n. 185 del 1992, gli interventi sono concessi alle aziende agricole aventi diritto mediante presentazione di autocertificazione resa ai sensi del

testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000, purché attestante l'ammontare del danno subito e l'ubicazione dell'azienda all'interno delle aree per le quali sia stato dichiarato lo stato di emergenza idrica di cui al precedente periodo.

Seguono compensazioni del Gruppo Democratici di Sinistra - L'Ulivo

- **48. 0146.** (ex 44. 31.) Folena, Bonito, Di Gioia.

Dopo l'articolo 48, aggiungere il seguente:

ART. 48-bis. — 1. La dotazione del « Fondo di solidarietà nazionale », di cui all'articolo 1 della legge 15 ottobre 1981, n.590, e successive modificazioni, è aumentata di 150 milioni di euro per gli anni 2003 e 2004 al fine di finanziare interventi a sostegno delle imprese agricole danneggiate dall'eccezionale siccità verificatasi a partire dall'anno 2001. In deroga all'articolo 3, comma 1, della legge 14 febbraio 1992, n.185, e successive modificazioni, hanno titolo a beneficiare degli interventi di cui al primo periodo le aziende agricole, singole o associate, ricadenti nei territori per i quali sia stato dichiarato lo stato di emergenza idrica ai sensi dell'articolo 5 della legge n. 225 del 1992 e che abbiano subito danni non inferiori al 25 per cento della produzione lorda vendibile, inclusa quella zootecnica. La dichiarazione dello stato di emergenza idrica è sostitutiva a tutti gli effetti delle procedure di cui al comma 1 dell'articolo 2 della legge n.185 del 1992, e della conseguente dichiarazione del Ministro delle politiche agricole e forestali di cui al comma 2 dell'articolo 2 della medesima legge. Nella concessione dei benefici di cui alla presente legge, le regioni danno la precedenza alle aziende, singole o associate, che effettuano gli investimenti di cui all'articolo 2. In deroga al comma 2 dell'articolo 2 della legge n. 185 del 1992, i contributi in conto capitale ai coltivatori diretti e agli imprenditori agricoli sono erogabili fino ad un ammontare

pari al 50 per cento del danno subito in termini di produzione lorda vendibile ed eccedente il limite del 30 per cento della produzione stessa. In deroga al comma 4 dell'articolo 2 della legge n. 185 del 1992, gli interventi sono concessi alle aziende agricole aventi diritto mediante presentazione di autocertificazione resa ai sensi del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000, purché attestante l'ammontare del danno subito e l'ubicazione dell'azienda all'interno delle aree per le quali sia stato dichiarato lo stato di emergenza idrica di cui al precedente periodo.

Conseguentemente, all'articolo 50, Tabella A, apportare le seguenti variazioni:

alla voce Ministero dell'economia e delle finanze:

2003: — 100.000;
2004: — 100.000;

alla voce Ministero degli affari esteri:

2003: — 50.000;
2004: — 50.000.

- **48. 0147.** (ex 44. 30.) Folena, Bonito, Di Gioia.

Dopo l'articolo 48, aggiungere il seguente:

ART. 48-bis. — 1. All'articolo 13 della legge 8 agosto 2002, n.178, dopo il comma 4-*nonies*, sono aggiunti i seguenti:

« 4-*decies*. Alle aziende agricole ubicate nelle aree per le quali sia stato dichiarato lo stato di emergenza idrica è concesso un contributo pari al 50 per cento delle spese sostenute per la sostituzione degli impianti di irrigazione attualmente in esercizio con impianti realizzati con tecnologie innovative a basso consumo idrico.

4-*undecies*. Le modalità e i parametri tecnici per la concessione del contributo di cui al comma 4-*decies* sono definiti con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali, d'intesa con la Conferenza

permanente per i rapporti fra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano».

Seguono compensazioni del Gruppo Misto-Verdi-L'Ulivo n. 5.

48. 0120. (ex 44. 0302.) Pecoraro Scanio, Zanella, Lion, Cento, Cima.

Dopo l'articolo 48, aggiungere il seguente:

ART. 48-bis. — (Interventi per fronteggiare la crisi del settore agricolo in Sicilia).

1. In favore delle aziende zootecniche in Sicilia sono concessi 5 milioni di euro per l'anno 2003 per fronteggiare l'emergenza lingua blu. A favore delle aziende zootecniche comprese quelle agropastorali in Sicilia sono concessi contributi *una tantum* per l'acquisto di mangimi e foraggi per gli anni 2001 e 2002 fino ad un massimo di 100 euro per unità di bestiame adulto. Per l'anno 2003 sono stanziati 75 milioni di euro per fronteggiare l'emergenza zootecnica per l'acquisto dei foraggi e dei mangimi per gli allevamenti.

2. A favore delle aziende operanti in Sicilia nel settore della serricoltura e colpite da fenomeni calamitosi nel triennio 2000-2002 sono concessi contributi fino al 90 per cento delle spese non coperte e sono sospese le procedure giudiziarie intraprese dagli istituti di credito nei confronti degli imprenditori per le operazioni di credito in evase.

3. A favore delle aziende operanti in Sicilia nel settore dell'agrumicoltura e colpite da eventi calamitosi nel periodo compreso nel triennio 2000-2002 sono concessi contributi fino al 90 per cento delle spese non coperte e sono sospese le procedure giudiziarie intraprese dagli istituti di credito nei confronti degli imprenditori per le operazioni di credito in evase.

4. Alle aziende agricole, singole e associate, nonché alle cooperative agricole di conduzione ricadenti nei territori danneggiati dalla siccità negli anni 2000, 2001 e 2002, dichiarata eccezionale con decreti del Ministro delle politiche agricole e fo-

restali, sono concesse le provvidenze della legge 14 febbraio 1992, n. 185, secondo le procedure e le modalità in essa previste, integrate dalle procedure e modalità previste ai sensi dell'articolo 8-bis della legge 24 luglio 1993, n. 250, e dalla legge n. 31 del 1991, solo per le aziende agricole danneggiate in uno degli anni ricompresi nel periodo 1992-1999 e per almeno tre annate agrarie anche non consecutive che hanno beneficiato delle provvidenze della legge n.185 del 1992.

5. In favore della regione Sicilia sono stanziati 50 milioni di euro per l'approvvigionamento idrico per fronteggiare l'emergenza siccità.

6. Per far fronte all'onere complessivo previsto dal presente articolo, valutato in lire 250 milioni di euro per l'anno 2003, è costituito un apposito fondo presso il Ministero delle politiche agricole e forestali. Il Ministro delle politiche agricole e forestali, con decreto da emanarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, stabilisce criteri e modalità per la ripartizione e l'accesso alle risorse del fondo medesimo.

Conseguentemente, all'articolo 50, tabella B, voce: Ministero dell'economia e delle finanze apportare la seguente variazione:

2003: — 250.000.

48. 0178. (ex 44. 087.) Burtone, Bianco, Finocchiaro, Lumia, Piscitello, Marcora.

Dopo l'articolo 48, aggiungere il seguente:

ART. 48-bis. — 1. È istituito presso il Ministero delle risorse agricole e forestali uno specifico programma, denominato «programma per un uso corretto delle risorse idriche in agricoltura». Il programma è finalizzato alla promozione di interventi e agevolazioni per gli imprenditori agricoli, così come definiti dalla normativa vigente, che dotano le proprie imprese di impianti di irrigazione a goccia

o che utilizzano acque depurate e affinate derivanti da impianti industriali o civili, o che riducono l'utilizzo di acque provenienti da prelievi tramite pozzi. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle risorse agricole e forestali, sentito il parere delle competenti Commissioni parlamentari e di intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, vengono indicate le modalità di funzionamento e di accesso al programma da parte di imprese agricole singole o associate. A tale programma sono destinate risorse pari a 50 milioni di euro per il 2003 e 50 milioni di euro per il 2004, che confluiscono in un apposito fondo denominato « Fondo per un uso corretto delle risorse idriche in agricoltura », esclusivamente finalizzato all'attuazione del programma di cui al presente articolo.

Seguono compensazioni del Gruppo Democratici di Sinistra - L'Ulivo

48. 0148. (ex 44. 29.) Folena, Pecoraro Scanio, Realacci, Di Gioia, Calzolaio, Borrelli, Lumia, Rossiello, Lolli, Buffo.

Dopo l'articolo 48, aggiungere il seguente:

ART. 48-bis. — (*Incentivazione alla qualità e competitività del settore agricolo ed agroalimentare*) — 1. Al fine di favorire l'integrazione di filiera del sistema agricolo ed agroalimentare ed il rafforzamento dei distretti agroalimentari, il Ministero delle politiche agricole e forestali, nel rispetto della programmazione regionale, promuove contratti di filiera a rilevanza nazionale con gli operatori delle filiere, ivi comprese le forme associate, finalizzato alla realizzazione di programmi di investimenti aventi carattere interprofessionale, in coerenza con gli orientamenti comunitari in materia di aiuti di Stato in agricoltura.

2. Gli strumenti di programmazione negoziata nel settore agricolo, agroalimentare e della pesca sono finalizzati priori-

tariamente ad investimenti per il miglioramento qualitativo delle produzioni e delle relative filiere. Al loro finanziamento si provvede attraverso specifiche assegnazioni determinate annualmente ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera f) della legge 5 agosto 1978, n.468, e successive modificazioni, ed iscritte nello stato di previsione della spesa del Ministero delle politiche agricole e forestali.

3. Al fine di facilitare l'accesso al mercato dei capitali da parte delle imprese agricole ed agroalimentari, con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali, è istituito un regime di aiuti conformemente a quanto disposto dagli orientamenti comunitari in materia di aiuti di Stato in agricoltura, nonché dalla comunicazione della Commissione europea del 23 maggio 2001, « Aiuti di Stato e capitale di rischio », pubblicata sulla GUCE C/235 del 21 agosto 2001.

4. I criteri, le modalità e le procedure per l'attuazione delle iniziative di cui ai commi 1 e 2 sono definiti con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

5. Il finanziamento dei contratti di cui al comma 1 è determinato nei limiti delle disponibilità recate dallo stato di previsione della spesa del Ministero delle politiche agricole e forestali, nonché dalle residue risorse di cui all'articolo 121 della legge 23 dicembre 2000, n. 388. Per gli interventi di cui al comma 2, per l'anno 2003, è assegnata la somma di 200 milioni di euro.

6. Al finanziamento del regime di aiuti di cui al comma 3 si provvede utilizzando residue risorse di cui all'articolo 121 della legge 23 dicembre 2000, n. 388.

7. Per favorire lo sviluppo della pesca le somme restituite dagli operatori a seguito di provvedimenti sanzionatori conseguenti ad accertate infrazioni alle norme di cui al regolamento CE 2847/93, sono versate in apposito capitolo dello stato di previsione dell'entrata del bilancio dello

Stato per la rassegnazione, con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, ai capitoli di spesa dello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole e forestali relativi al Piano triennale della pesca.

Seguono compensazioni del Gruppo UDC (CCD-CDU)

- **48. 0152.** (ex 44. 0339.) Peretti, Giuseppe Drago, Liotta, Mazzoni.

Dopo l'articolo 48, aggiungere il seguente:

ART. 48-bis. — (*Incentivazione alla qualità e competitività del settore agricolo ed agroalimentare*) — 1. Al fine di favorire l'integrazione di filiera del sistema agricolo ed agroalimentare ed il rafforzamento dei distretti agroalimentari, il Ministero delle politiche agricole e forestali, nel rispetto della programmazione regionale, promuove contratti di filiera a rilevanza nazionale con gli operatori delle filiere, ivi comprese le forme associate, finalizzato alla realizzazione di programmi di investimenti aventi carattere interprofessionale, in coerenza con gli orientamenti comunitari in materia di aiuti di Stato in agricoltura.

2. Gli strumenti di programmazione negoziata nel settore agricolo, agroalimentare e della pesca sono finalizzati prioritariamente ad investimenti per il miglioramento qualitativo delle produzioni e delle relative filiere. Al loro finanziamento si provvede attraverso specifiche assegnazioni determinate annualmente ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera f) della legge 5 agosto 1978, n.468, e successive modificazioni, ed iscritte nello stato di previsione della spesa del Ministero delle politiche agricole e forestali.

3. Al fine di facilitare l'accesso al mercato dei capitali da parte delle imprese agricole ed agroalimentari, con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali, è istituito un regime di aiuti conformemente a quanto disposto dagli orientamenti comunitari in materia di aiuti di

Stato in agricoltura, nonché dalla comunicazione della Commissione europea del 23 maggio 2001, « Aiuti di Stato e capitale di rischio », pubblicata sulla GUCE C/235 del 21 agosto 2001.

4. I criteri, le modalità e le procedure per l'attuazione delle iniziative di cui ai commi 1 e 2 sono definiti con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

5. Il finanziamento dei contratti di cui al comma 1 è determinato nei limiti delle disponibilità recate dallo stato di previsione della spesa del Ministero delle politiche agricole e forestali, nonché dalle residue risorse di cui all'articolo 121 della legge 23 dicembre 2000, n. 388. Per gli interventi di cui al comma 2, per l'anno 2003, è assegnata la somma di 200 milioni di euro.

6. Al finanziamento del regime di aiuti di cui al comma 3 si provvede utilizzando residue risorse di cui all'articolo 121 della legge 23 dicembre 2000, n. 388.

7. Per favorire lo sviluppo della pesca le somme restituite dagli operatori a seguito di provvedimenti sanzionatori conseguenti ad accertate infrazioni alle norme di cui al regolamento CE 2847/93, sono versate in apposito capitolo dello stato di previsione dell'entrata del bilancio dello Stato per la rassegnazione, con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, ai capitoli di spesa dello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole e forestali relativi al Piano triennale della pesca.

Seguono compensazioni del Gruppo Alleanza Nazionale

- **48. 0153.** (ex 44. 0345.) Alberto Giorggetti, Losurdo, Catanoso, Franz, Onnis, La Grua, Patarino, Villani Miglietta.

Dopo l'articolo 48, aggiungere il seguente:

ART. 48-bis. — (*Incentivazione alla qualità e competitività del settore agricolo ed*

agroalimentare) — 1. Al fine di favorire l'integrazione di filiera del sistema agricolo ed agroalimentare ed il rafforzamento dei distretti agroalimentari, il Ministero delle politiche agricole e forestali, nel rispetto della programmazione regionale, promuove contratti di filiera a rilevanza nazionale con gli operatori delle filiere, ivi comprese le forme associate, finalizzato alla realizzazione di programmi d'investimento aventi carattere interprofessionale, in coerenza con gli orientamenti comunitari in materia di aiuti di Stato in agricoltura.

2. Gli strumenti di programmazione negoziata nel settore agricolo, agroalimentare e della pesca sono finalizzati prioritariamente ad investimenti per il miglioramento qualitativo delle produzioni e delle relative filiere. Al loro finanziamento si provvede attraverso specifiche assegnazioni determinate annualmente ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera *f*) della legge 5 agosto 1978, n.468, e successive modificazioni, ed iscritte nello stato di previsione della spesa del Ministero delle politiche agricole e forestali.

3. Al fine di facilitare l'accesso al mercato dei capitali da parte delle imprese agricole ed agroalimentari, con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali, è istituito un regime di aiuti conformemente a quanto disposto dagli orientamenti comunitari in materia di aiuti di Stato in agricoltura, nonché dalla comunicazione della Commissione europea, del 23 maggio 2001, « Aiuti di Stato e capitale di rischio », pubblicata sulla GUCE C/235 del 21 agosto 2001.

4. I criteri, le modalità e le procedure per l'attuazione delle iniziative di cui ai commi 1 e 2 sono definiti con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

5. Il finanziamento dei contratti di cui al comma 1 è determinato nei limiti delle disponibilità recate dallo stato di previsione della spesa del Ministero delle po-

litiche agricole e forestali, nonché dalle residue risorse di cui all'articolo 121 della legge 23 dicembre 2000, n. 388. Per gli interventi di cui al comma 2, per l'anno 2003, è assegnata la somma di 200 milioni di euro.

6. Al finanziamento del regime di aiuti di cui al comma 3 si provvede utilizzando residue risorse di cui all'articolo 121 della legge 23 dicembre 2000, n. 388.

7. Per favorire lo sviluppo della pesca le somme restituite dagli operatori a seguito di provvedimenti sanzionatori conseguenti ad accertate infrazioni alle norme di cui al regolamento CE 2847/93, sono versate in apposito capitolo dello stato di previsione dell'entrata del bilancio dello Stato per la rassegnazione, con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, ai capitoli di spesa dello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole e forestali relativi al Piano triennale della pesca.

Conseguentemente, all'articolo 50, tabella C, apportare le seguenti variazioni:

alla rubrica: Ministero dell'economia e delle finanze *voce:* Legge n. 468 del 1978: Riforma di alcune norme di contabilità generale dello Stato in materia di bilancio - Articolo 9-ter: Fondo di riserva per le autorizzazioni di spesa delle leggi permanenti di natura corrente (4.1.5.2 - Altri fondi di riserva - cap. 3003):

2003: — 150.000;
2004: — 150.000;
2005: — 150.000.

alla rubrica: Ministero dell'economia e delle finanze *voce:* Decreto legislativo n. 300 del 1999: Riforma dell'organizzazione del Governo a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59 - Articolo 70, comma 2: Finanziamento agenzie fiscali (Agenzia delle entrate):

2003: — 300.000;
2004: — 300.000;
2005: — 300.000.

alla rubrica: Ministero per i beni e le attività culturali *voce:* Legge n. 163 del 1985: Nuova disciplina degli interventi dello stato a favore dello spettacolo (2.1.2.1 - Fondo unico per lo spettacolo - capp. 1381, 1382; 7.1.2.2 - Fondo unico per lo spettacolo - capp. 3191; 3192, 3193, 3194, 3195; 7.2.3.2 - Fondo unico per lo spettacolo - capp. 8501, 8502; 8.1.2.1 - Fondo unico per lo spettacolo - cap. 3460; 8.2.3.2 - Fondo unico per lo spettacolo - capp. 8641, 8642, 8643, 8645):

2003: — 200.000;

2004: — 200.000;

2005: — 200.000.

◦ ***48. 0154.** (ex 44. 0360.) Alberto Giorgetti, Losurdo, Catanoso, Franz, La Grua, Onnis, Patarino, Villani Miglietta.

Dopo l'articolo 48, aggiungere il seguente:

ART. 48-bis. — (*Incentivazione alla qualità e competitività del settore agricolo ed agroalimentare*) — 1. Al fine di favorire l'integrazione di filiera del sistema agricolo ed agroalimentare ed il rafforzamento dei distretti agroalimentari, il Ministero delle politiche agricole e forestali, nel rispetto della programmazione regionale, promuove contratti di filiera a rilevanza nazionale con gli operatori delle filiere, ivi comprese le forme associate, finalizzato alla realizzazione di programmi d'investimento aventi carattere interprofessionale, in coerenza con gli orientamenti comunitari in materia di aiuti di Stato in agricoltura.

2. Gli strumenti di programmazione negoziata nel settore agricolo, agroalimentare e della pesca sono finalizzati prioritariamente ad investimenti per il miglioramento qualitativo delle produzioni e delle relative filiere. Al loro finanziamento si provvede attraverso specifiche assegnazioni determinate annualmente ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera f) della legge 5 agosto 1978, n.468, e successive

modificazioni, ed iscritte nello stato di previsione della spesa del Ministero delle politiche agricole e forestali.

3. Al fine di facilitare l'accesso al mercato dei capitali da parte delle imprese agricole ed agroalimentari, con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali, è istituito un regime di aiuti conformemente a quanto disposto dagli orientamenti comunitari in materia di aiuti di Stato in agricoltura, nonché dalla comunicazione della Commissione europea, del 23 maggio 2001, « Aiuti di Stato e capitale di rischio », pubblicata sulla GUCE C/235 del 21 agosto 2001.

4. I criteri, le modalità e le procedure per l'attuazione delle iniziative di cui ai commi 1 e 2 sono definiti con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

5. Il finanziamento dei contratti di cui al comma 1 è determinato nei limiti delle disponibilità recate dallo stato di previsione della spesa del Ministero delle politiche agricole e forestali, nonché dalle residue risorse di cui all'articolo 121 della legge 23 dicembre 2000, n. 388. Per gli interventi di cui al comma 2, per l'anno 2003, è assegnata la somma di 200 milioni di euro.

6. Al finanziamento del regime di aiuti di cui al comma 3 si provvede utilizzando residue risorse di cui all'articolo 121 della legge 23 dicembre 2000, n. 388.

7. Per favorire lo sviluppo della pesca le somme restituite dagli operatori a seguito di provvedimenti sanzionatori conseguenti ad accertate infrazioni alle norme di cui al regolamento CE 2847/93, sono versate in apposito capitolo dello stato di previsione dell'entrata del bilancio dello Stato per la rassegnazione, con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, ai capitoli di spesa dello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole e forestali relativi al Piano triennale della pesca.

Conseguentemente, all'articolo 50, tabella C, apportare le seguenti variazioni:

alla rubrica: Ministero dell'economia e delle finanze *voce:* Legge n. 468 del 1978: Riforma di alcune norme di contabilità generale dello Stato in materia di bilancio - *Articolo 9-ter:* Fondo di riserva per le autorizzazioni di spesa delle leggi permanenti di natura corrente (4.1.5.2 - Altri fondi di riserva - cap. 3003):

2003: — 150.000;
2004: — 150.000;
2005: — 150.000.

alla rubrica: Ministero dell'economia e delle finanze *voce:* Decreto legislativo n. 300 del 1999: Riforma dell'organizzazione del Governo a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59 - *Articolo 70, comma 2:* Finanziamento agenzie fiscali (Agenzia delle entrate):

2003: — 300.000;
2004: — 300.000;
2005: — 300.000.

alla rubrica: Ministero per i beni e le attività culturali *voce:* Legge n. 163 del 1985: Nuova disciplina degli interventi dello stato a favore dello spettacolo (2.1.2.1 - Fondo unico per lo spettacolo - capp. 1381, 1382; 7.1.2.2 - Fondo unico per lo spettacolo - capp. 3191; 3192, 3193, 3194, 3195; 7.2.3.2 - Fondo unico per lo spettacolo - capp. 8501, 8502; 8.1.2.1 - Fondo unico per lo spettacolo - cap. 3460; 8.2.3.2 - Fondo unico per lo spettacolo - capp. 8641, 8642, 8643, 8645):

2003: — 200.000;
2004: — 200.000;
2005: — 200.000.

- *48. 0155. (ex 44. 0333.) Misuraca, Jacini, Ricciutti, Romele, Marinello, Masini.

Dopo l'articolo 48, aggiungere il seguente:

ART. 48-bis. — (Programmazione negoziata in agricoltura) — 1. Gli strumenti di programmazione negoziata nel settore

agricolo, agroalimentare e della pesca sono finalizzati prioritariamente ad investimenti per il miglioramento qualitativo delle produzioni e delle relative filiere. Al loro finanziamento si provvede attraverso specifiche assegnazioni determinate annualmente ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera f), della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, ed iscritte nello stato di previsione della spesa del Ministero delle politiche agricole e forestali.

2. Agli investimenti finanziati ai sensi del comma 2 si applicano i limiti previsti dalle decisioni comunitarie relative ai regimi di aiuti di cui agli articoli 10 e 11 del decreto legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2002, n. 178.

Seguono compensazioni del Gruppo UDC (CCD-CDU)

- 48. 0149. (ex 44. 0344.) Peretti, Giuseppe Drago, Liotta, Mazzoni.

Dopo l'articolo 48, aggiungere il seguente:

ART. 48-bis. — (Programmazione negoziata in agricoltura) — 1. Gli strumenti di programmazione negoziata nel settore agricolo, agroalimentare e della pesca sono finalizzati prioritariamente ad investimenti per il miglioramento qualitativo delle produzioni e delle relative filiere. Al loro finanziamento si provvede attraverso specifiche assegnazioni determinate annualmente ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera f), della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, ed iscritte nello stato di previsione della spesa del Ministero delle politiche agricole e forestali.

2. Agli investimenti finanziati ai sensi del comma 2 si applicano i limiti previsti dalle decisioni comunitarie relative ai regimi di aiuti di cui agli articoli 10 e 11 del decreto legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2002, n. 178.

- *48. 0150. (ex 44. 0349.) Misuraca, Marinello, Ricciuti, Romele, Grimaldi, Masini, Zama, Collavini, Zorzato, Mauro.

Dopo l'articolo 48, aggiungere il seguente:

ART. 48-bis. — (*Programmazione negoziata in agricoltura*) — 1. Gli strumenti di programmazione negoziata nel settore agricolo, agroalimentare e della pesca sono finalizzati prioritariamente ad investimenti per il miglioramento qualitativo delle produzioni e delle relative filiere. Al loro finanziamento si provvede attraverso specifiche assegnazioni determinate annualmente ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera f), della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, ed iscritte nello stato di previsione della spesa del Ministero delle politiche agricole e forestali.

2. Agli investimenti finanziati ai sensi del comma 2 si applicano i limiti previsti dalle decisioni comunitarie relative ai regimi di aiuti di cui agli articoli 10 e 11 del decreto legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2002, n. 178.

○ *48. 0151. (ex 44. 0359.) Alberto Giorgetti, Losurdo, Catanoso, Franz, La Grua, Onnis, Patarino, Villani Miglietta.

Dopo l'articolo 48, aggiungere il seguente:

ART. 48-bis. — (*Interventi per la protezione dalla malattia vescicolare dei suini*) — 1. Al fine di assicurare la realizzazione di interventi urgenti diretti a fronteggiare l'emergenza nel settore zootecnico ed in particolare nel comparto suinicolo, causata dalla malattia vescicolare dei suini, nell'ambito delle disponibilità di cui all'autorizzazione di spesa prevista dall'articolo 2, comma 2, della legge 23 dicembre 1999, n. 499, così come determinata dalla tabella F della presente legge: « Programmi interregionali », un importo di 5 milioni di euro è destinato al finanziamento di interventi, in conformità all'articolo 87, paragrafo 2, lettera b), del Trattato istitutivo della Comunità europea, e successive modificazioni, a sostegno delle imprese costrette da misure di profilassi per l'eradi-

cazione e la prevenzione delle infezioni da virus della malattia vescicolare dei suini.

2. Il Ministero delle politiche agricole e forestali trasferisce alle regioni colpite dalla malattia vescicolare dei suini gli importi necessari per l'attivazione degli interventi di cui al comma 3, sulla base dei programmi di intervento presentati dalle regioni entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

3. Il programma regionale deve contenere:

a) area di intervento: territori regionali in cui sono state riscontrate le infezioni, individuati quali aree di protezione, in cui sono stati effettuati gli abbattimenti obbligatori e territori limitrofi individuati quali aree di sorveglianza;

b) interventi finanziabili:

1) spese per controlli sanitari, test ed altre indagini;

2) costi imputabili all'abbattimento del bestiame ed al relativo smaltimento;

3) oneri relativi al fermo aziendale derivante dalla difficoltà di sostituzione del bestiame, dalla quarantena o da altri periodi di attesa imposti o raccomandati dalle autorità competenti, con priorità alle imprese ricadenti in zona di protezione;

c) beneficiari: imprese i cui allevamenti ricadono nelle zone indicate alla lettera a) e per le quali l'autorità sanitaria abbia previsto un idoneo programma di prevenzione, controllo ed eradicazione della malattia, predisposto sulla base della normativa sanitaria in materia,

d) entità del contributo: fino al 100 per cento delle spese sostenute per gli interventi indicati alla lettera b).

○ ○ *48. 0156. (ex 44. 042.) Misuraca, Marinello, Masini, Ricciuti, Romele, Rinaldi, Zama, Collavini, Zorzato.

Dopo l'articolo 48, aggiungere il seguente:

ART. 48-bis. — (*Interventi per la protezione dalla malattia vescicolare dei suini*) —
1. Al fine di assicurare la realizzazione di interventi urgenti diretti a fronteggiare l'emergenza nel settore zootecnico ed in particolare nel comparto suinicolo, causata dalla malattia vescicolare dei suini, nell'ambito delle disponibilità di cui all'autorizzazione di spesa prevista dall'articolo 2, comma 2, della legge 23 dicembre 1999, n. 499, così come determinata dalla tabella F della presente legge: « Programmi interregionali », un importo di 5 milioni di euro è destinato al finanziamento di interventi, in conformità all'articolo 87, paragrafo 2, lettera b), del Trattato istitutivo della Comunità europea, e successive modificazioni, a sostegno delle imprese costrette da misure di profilassi per l'eradicazione e la prevenzione delle infezioni da virus della malattia vescicolare dei suini.

2. Il Ministero delle politiche agricole e forestali trasferisce alle regioni colpite dalla malattia vescicolare dei suini gli importi necessari per l'attivazione degli interventi di cui al comma 3, sulla base dei programmi di intervento presentati dalle regioni entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

3. Il programma regionale deve contenere:

a) area di intervento: territori regionali in cui sono state riscontrate le infezioni, individuati quali aree di protezione, in cui sono stati effettuati gli abbattimenti obbligatori e territori limitrofi individuati quali aree di sorveglianza;

b) interventi finanziabili:

1) spese per controlli sanitari, test ed altre indagini;

2) costi imputabili all'abbattimento del bestiame ed al relativo smaltimento;

3) oneri relativi al fermo aziendale derivante dalla difficoltà di sostituzione del bestiame, dalla quarantena o da altri periodi di attesa imposti o raccomandati

dalle autorità competenti, con priorità alle imprese ricadenti in zona di protezione;

c) beneficiari: imprese i cui allevamenti ricadono nelle zone indicate alla lettera a) e per le quali l'autorità sanitaria abbia previsto un idoneo programma di prevenzione, controllo ed eradicazione della malattia, predisposto sulla base della normativa sanitaria in materia,

d) entità del contributo: fino al 100 per cento delle spese sostenute per gli interventi indicati alla lettera b).

◦ ◦ *48. 0157. (ex 44. 028.) Marcora, Rava, Rossiello, Sedioli, Preda.

Dopo l'articolo 48, aggiungere il seguente:

ART. 48-bis. — (*Interventi per la protezione dalla malattia vescicolare dei suini*) —
1. Al fine di assicurare la realizzazione di interventi urgenti diretti a fronteggiare l'emergenza nel settore zootecnico ed in particolare nel comparto suinicolo, causata dalla malattia vescicolare dei suini, nell'ambito delle disponibilità di cui all'autorizzazione di spesa prevista dall'articolo 2, comma 2, della legge 23 dicembre 1999, n. 499, così come determinata dalla tabella F della presente legge: « Programmi interregionali », un importo di 5 milioni di euro è destinato al finanziamento di interventi, in conformità all'articolo 87, paragrafo 2, lettera b), del Trattato istitutivo della Comunità europea, e successive modificazioni, a sostegno delle imprese costrette da misure di profilassi per l'eradicazione e la prevenzione delle infezioni da virus della malattia vescicolare dei suini.

2. Il Ministero delle politiche agricole e forestali trasferisce alle regioni colpite dalla malattia vescicolare dei suini gli importi necessari per l'attivazione degli interventi di cui al comma 3, sulla base dei programmi di intervento presentati dalle regioni entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

3. Il programma regionale deve contenere:

a) area di intervento: territori regionali in cui sono state riscontrate le infezioni, individuati quali aree di protezione,

in cui sono stati effettuati gli abbattimenti obbligatori e territori limitrofi individuati quali aree di sorveglianza;

b) interventi finanziabili:

1) spese per controlli sanitari, test ed altre indagini;

2) costi imputabili all'abbattimento del bestiame ed al relativo smaltimento;

3) oneri relativi al fermo aziendale derivante dalla difficoltà di sostituzione del bestiame, dalla quarantena o da altri periodi di attesa imposti o raccomandati dalle autorità competenti, con priorità alle imprese ricadenti in zona di protezione;

c) beneficiari: imprese i cui allevamenti ricadono nelle zone indicate alla lettera *a)* e per le quali l'autorità sanitaria abbia previsto un idoneo programma di prevenzione, controllo ed eradicazione della malattia, predisposto sulla base della normativa sanitaria in materia,

d) entità del contributo: fino al 100 per cento delle spese sostenute per gli interventi indicati alla lettera *b)*.

Seguono compensazioni del Gruppo UDC (CCD-CDU)

- ◦ **48. 0158.** (ex 44. 0154.) Peretti, Giuseppe Drago, Liotta, Mazzoni.

Dopo l'articolo 48, aggiungere il seguente:

ART. 48-bis. — (*Interventi per la protezione dalla malattia vescicolare dei suini*) — 1. Al fine di assicurare la realizzazione di interventi urgenti diretti a fronteggiare l'emergenza nel settore zootecnico ed in particolare nel comparto suinicolo, causata dalla malattia vescicolare dei suini, nell'ambito delle disponibilità di cui all'autorizzazione di spesa prevista dall'articolo 2, comma 2, della legge 23 dicembre 1999, n. 499, così come determinata dalla tabella F della presente legge: « Programmi interregionali », un importo di 5 milioni di euro è destinato al finanziamento di interventi, in conformità all'articolo 87, pa-

ragrafo 2, lettera *b)*, del Trattato istitutivo della Comunità europea, e successive modificazioni, a sostegno delle imprese costrette da misure di profilassi per l'eradicazione e la prevenzione delle infezioni da virus della malattia vescicolare dei suini.

2. Il Ministero delle politiche agricole e forestali trasferisce alle regioni colpite dalla malattia vescicolare dei suini gli importi necessari per l'attivazione degli interventi di cui al comma 3, sulla base dei programmi di intervento presentati dalle regioni entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

3. Il programma regionale deve contenere:

a) area di intervento: territori regionali in cui sono state riscontrate le infezioni, individuati quali aree di protezione, in cui sono stati effettuati gli abbattimenti obbligatori e territori limitrofi individuati quali aree di sorveglianza;

b) interventi finanziabili:

1) spese per controlli sanitari, test ed altre indagini;

2) costi imputabili all'abbattimento del bestiame ed al relativo smaltimento;

3) oneri relativi al fermo aziendale derivante dalla difficoltà di sostituzione del bestiame, dalla quarantena o da altri periodi di attesa imposti o raccomandati dalle autorità competenti, con priorità alle imprese ricadenti in zona di protezione;

c) beneficiari: imprese i cui allevamenti ricadono nelle zone indicate alla lettera *a)* e per le quali l'autorità sanitaria abbia previsto un idoneo programma di prevenzione, controllo ed eradicazione della malattia, predisposto sulla base della normativa sanitaria in materia;

d) entità del contributo: fino al 100 per cento delle spese sostenute per gli interventi indicati alla lettera *b)*.

Conseguentemente, all'articolo 50, tabella C, apportare le seguenti variazioni:

alla rubrica: Ministero dell'economia e delle finanze *voce:* Legge n. 468 del

1978: Riforma di alcune norme di contabilità generale dello Stato in materia di bilancio — Articolo 9-ter: Fondo di riserva per le autorizzazioni di spesa delle leggi permanenti di natura corrente (4.1.5.2 — Altri fondi di riserva — cap. 3003):

2003: — 150.000;

2004: — 150.000;

2005: — 150.000.

alla rubrica: Ministero dell'economia e delle finanze *voce:* Decreto legislativo n. 300 del 1999: Riforma dell'organizzazione del Governo a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59 — Articolo 70, comma 2: Finanziamento agenzie fiscali (Agenzia delle entrate):

2003: — 300.000;

2004: — 300.000;

2005: — 300.000.

alla rubrica: Ministero per i beni e le attività culturali *voce:* Legge n. 163 del 1985: Nuova disciplina degli interventi dello stato a favore dello spettacolo (2.1.2.1 — Fondo unico per lo spettacolo — capp. 1381, 1382; 7.1.2.2 — Fondo unico per lo spettacolo — capp. 3191; 3192, 3193, 3194, 3195; 7.2.3.2 — Fondo unico per lo spettacolo — capp. 8501, 8502; 8.1.2.1 — Fondo unico per lo spettacolo — cap. 3460; 8.2.3.2 — Fondo unico per lo spettacolo — capp. 8641, 8642, 8643, 8645):

2003: — 200.000;

2004: — 200.000;

2005: — 200.000.

- ◦ **48. 0159.** (ex 44. 059.) Alberto Giorgetti, Losurdo, Catanoso, Franz, La Grua, Onnis, Patarino, Villani Miglietta.

Dopo l'articolo 48, aggiungere il seguente:

ART. 48-bis. — 1. All'articolo 129 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, dopo la lettera a), è aggiunta la seguente: a-bis):

«interventi strutturali e di sostegno per fronteggiare le conseguenze della malattia *scrapie* negli allevamenti ovini: euro 2,5 milioni per il 2003 ».

Conseguentemente, all'articolo 50, tabella C, rubrica: Ministero dell'economia e delle finanze, *voce:* Decreto legislativo n. 300 del 1999: Riforma dell'organizzazione del Governo — Art. 70, comma 2: Finanziamento agenzie fiscali (Agenzia delle entrate), *apportare le seguenti variazioni:*

2003: — 2500.

- 48. 0160.** (ex 44. 033.) Rava, Rossiello, Preda, Sedioli, Borrelli, Banti, Meduri, Loddo, Ruggieri, Benvenuto, Nicola Rossi.

Dopo l'articolo 48, aggiungere il seguente:

ART. 48-bis. — 1. All'articolo 129, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, dopo la lettera f), è aggiunta la seguente:

« f-bis) interventi strutturali e di indennizzo, nonché di prevenzione, per assicurare l'agibilità degli allevamenti ovini in conseguenza di accertata positività ai test per l'encefalopatia spongiforme ovina (*scrapie*): euro 2.500.000 per l'anno 2003 ».

Conseguentemente, all'articolo 50, tabella C, rubrica: Ministero delle attività produttive, *voce:* Legge n.68 del 1997: Riforma dell'Istituto nazionale per il commercio estero — Art. 8, comma 1, lettera a): Spese di funzionamento ICE, *apportare le seguenti variazioni:*

2003: — 2500.

- 48. 0161.** (ex 44. 0284.) Sedioli, Rava, Franci, Preda, Borrelli, Marcora, Rossiello.

Dopo l'articolo 48, aggiungere il seguente:

ART. 48-bis. — (Modifica alla legge 23 dicembre 2000, n. 388) — 1. All'articolo 129, comma 1, lettera c), della legge 23 dicembre 2000, n. 388, dopo le parole: « interventi strutturali e di prevenzione », sono aggiunte le seguenti: « e di indennizzo per i danni indiretti ».

Seguono compensazioni del Gruppo UDC (CCD-CDU)

- **48. 0162.** (ex 44. 0151.) Peretti, Giuseppe Drago, Liotta, Mazzoni.

Dopo l'articolo 48, aggiungere il seguente:

ART. 48-bis. — (Modifica alla legge 23 dicembre 2000, n. 388) — 1. All'articolo 129, comma 1, lettera c), della legge 23 dicembre 2000, n. 388, dopo le parole: « interventi strutturali e di prevenzione », sono aggiunte le seguenti: « e di indennizzo per i danni indiretti ».

Seguono compensazioni del Gruppo Margherita, DL - L'Ulivo

- **48. 0163.** (ex 44. 035.) Marcora, Rava, Banti, Meduri, Potenza, Loddo, Ruggieri, Preda, Sedioli, Borrelli, Franci, Oliverio, Benevento, Nicola Rossi, Rosiello.

Dopo l'articolo 48, aggiungere il seguente:

ART. 48-bis. — (Modifica alla legge 23 dicembre 2000, n. 388) — 1. All'articolo 129, comma 1, lettera c), della legge 23 dicembre 2000, n. 388, dopo le parole: « interventi strutturali e di prevenzione », sono aggiunte le seguenti: « e di indennizzo per i danni indiretti ».

Seguono compensazioni del Gruppo Alleanza Nazionale

- 48. 0164.** (ex 44. 056.) Alberto Giorgetti, Losurdo, Catanoso, Franz, La Grua, Onnis, Patarino, Villani Miglietta.

Dopo l'articolo 48, aggiungere il seguente:

ART. 48-bis. — (Interventi per la ristrutturazione delle imprese agricole in difficoltà) — 1. L'articolo 121 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è sostituito dal seguente:

« ART. 121 — 1. A favore delle imprese agricole di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, in difficoltà, sono istituiti regimi di aiuto in grado di favorire il ripristino della redditività, in conformità con gli orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà di cui alla comunicazione della Commissione delle Comunità europee 97/C283/02, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* delle Comunità europee C283 del 19 settembre 1997, e successive modificazioni.

2. Per il salvataggio delle imprese di cui al comma 1 sono concessi aiuti di tesoreria sotto forma di garanzia di crediti o di erogazione di crediti ai tassi di riferimento adottati dalla Commissione europea, nonché aiuti per la ristrutturazione mediante il concorso nel pagamento degli interessi, nella misura massima del 3 per cento ed entro il limite di impegno di 16.522.621 euro, sui mutui di ammortamento a quindici anni, di cui tre di preammortamento, contratti in applicazione dei regimi di aiuto di cui al comma 1. Gli oneri relativi agli aiuti per il salvataggio sono dedotti dall'ammontare degli aiuti previsti per la ristrutturazione.

3. I mutui di cui al comma 2 sono considerati operazioni di credito agrario ai sensi dell'articolo 43 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e possono essere assistiti dalla garanzia fideiussoria della sezione speciale del Fondo interbancario di garanzia di cui all'articolo 45 del medesimo decreto legislativo, ad integrazione delle garanzie ritenute idonee dalle banche mutuanti. Detta garanzia fideiussoria potrà impegnare una quota non superiore all'80 per cento delle dotazioni finanziarie della sezione speciale.

4. Il Ministero delle politiche agricole e forestali, sulla base delle domande presentate a seguito dell'avviso pubblico di manifestazione di interesse pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 240 del 15 ottobre 2001, notifica, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, i regimi di aiuto di cui al comma 1 alla Commissione europea ai sensi del regolamento (CE) n. 659 del 1999 del Consiglio, del 22 marzo 1999.

5. Le modalità di erogazione dei mutui di cui al comma 2 sono definite dalle regioni e dalle province autonome.

6. Nei confronti delle imprese di cui al comma 1, sono sospesi, sino alla stipula dei mutui ovvero alla concessione delle misure di ristrutturazione, i termini di pagamento delle rate delle operazioni creditizie in scadenza entro il 30 giugno 2003 ».

Conseguentemente, all'articolo 50, tabella C, apportare le seguenti variazioni:

alla rubrica: Ministero dell'economia e delle finanze *voce:* Legge n. 468 del 1978: Riforma di alcune norme di contabilità generale dello Stato in materia di bilancio — Articolo 9-ter: Fondo di riserva per le autorizzazioni di spesa delle leggi permanenti di natura corrente (4.1.5.2 — Altri fondi di riserva — cap. 3003):

2003: — 150.000;

2004: — 150.000;

2005: — 150.000.

alla rubrica: Ministero dell'economia e delle finanze *voce:* Decreto legislativo n. 300 del 1999: Riforma dell'organizzazione del Governo a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59 — Articolo 70, comma 2: Finanziamento agenzie fiscali (Agenzia delle entrate):

2003: — 300.000;

2004: — 300.000;

2005: — 300.000.

alla rubrica: Ministero per i beni e le attività culturali *voce:* Legge n. 163 del 1985: Nuova disciplina degli interventi dello stato a favore dello spettacolo (2.1.2.1 — Fondo unico per lo spettacolo — capp. 1381, 1382; 7.1.2.2 — Fondo unico per lo spettacolo — capp. 3191; 3192, 3193, 3194, 3195; 7.2.3.2 — Fondo unico per lo spettacolo — capp. 8501, 8502; 8.1.2.1 — Fondo unico per lo spettacolo — cap. 3460; 8.2.3.2 — Fondo unico per lo spettacolo — capp. 8641, 8642, 8643, 8645):

2003: — 200.000;

2004: — 200.000;

2005: — 200.000.

◦ *48. 0167. (ex 44. 064.) Misuraca, Burani Procaccini, Collavini, Grimaldi, Jacini, Leone, Marinello, Masini, Ricciuti, Romele, Scaltritti, Zama.

Dopo l'articolo 48, aggiungere il seguente:

ART. 48-bis. — (Interventi per la ristrutturazione delle imprese agricole in difficoltà) — 1. L'articolo 121 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è sostituito dal seguente:

« ART. 121 — 1. A favore delle imprese agricole di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, in difficoltà, sono istituiti regimi di aiuto in grado di favorire il ripristino della redditività, in conformità con gli orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà di cui alla comunicazione della Commissione delle Comunità europee 97/C283/02, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* delle Comunità europee C283 del 19 settembre 1997, e successive modificazioni.

2. Per il salvataggio delle imprese di cui al comma 1 sono concessi aiuti di tesoreria sotto forma di garanzia di crediti o di erogazione di crediti ai tassi di riferimento adottati dalla Commissione europea, nonché aiuti per la ristrutturazione mediante il concorso nel pagamento degli

interessi, nella misura massima del 3 per cento ed entro il limite di impegno di 16.522.621 euro, sui mutui di ammortamento a quindici anni, di cui tre di preammortamento, contratti in applicazione dei regimi di aiuto di cui al comma 1. Gli oneri relativi agli aiuti per il salvataggio sono dedotti dall'ammontare degli aiuti previsti per la ristrutturazione.

3. I mutui di cui al comma 2 sono considerati operazioni di credito agrario ai sensi dell'articolo 43 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e possono essere assistiti dalla garanzia fideiussoria della sezione speciale del Fondo interbancario di garanzia di cui all'articolo 45 del medesimo decreto legislativo, ad integrazione delle garanzie ritenute idonee dalle banche mutuanti. Detta garanzia fideiussoria potrà impegnare una quota non superiore all'80 per cento delle dotazioni finanziarie della sezione speciale.

4. Il Ministero delle politiche agricole e forestali, sulla base delle domande presentate a seguito dell'avviso pubblico di manifestazione di interesse pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 240 del 15 ottobre 2001, notifica, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, i regimi di aiuto di cui al comma 1 alla Commissione europea ai sensi del regolamento (CE) n. 659 del 1999 del Consiglio, del 22 marzo 1999.

5. Le modalità di erogazione dei mutui di cui al comma 2 sono definite dalle regioni e dalle province autonome.

6. Nei confronti delle imprese di cui al comma 1, sono sospesi, sino alla stipula dei mutui ovvero alla concessione delle misure di ristrutturazione, i termini di pagamento delle rate delle operazioni creditizie in scadenza entro il 30 giugno 2003 ».

Conseguentemente, all'articolo 50, tabella C, apportare le seguenti variazioni:

alla rubrica: Ministero dell'economia e delle finanze *voce:* Legge n. 468 del

1978: Riforma di alcune norme di contabilità generale dello Stato in materia di bilancio – Articolo 9-ter: Fondo di riserva per le autorizzazioni di spesa delle leggi permanenti di natura corrente (4.1.5.2 – Altri fondi di riserva – cap. 3003):

2003: – 150.000;

2004: – 150.000;

2005: – 150.000.

alla rubrica: Ministero dell'economia e delle finanze *voce:* Decreto legislativo n. 300 del 1999: Riforma dell'organizzazione del Governo a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59 – Articolo 70, comma 2: Finanziamento agenzie fiscali (Agenzia delle entrate):

2003: – 300.000;

2004: – 300.000;

2005: – 300.000.

alla rubrica: Ministero per i beni e le attività culturali *voce:* Legge n. 163 del 1985: Nuova disciplina degli interventi dello stato a favore dello spettacolo (2.1.2.1 – Fondo unico per lo spettacolo – capp. 1381, 1382; 7.1.2.2 – Fondo unico per lo spettacolo – capp. 3191, 3192, 3193, 3194, 3195; 7.2.3.2 – Fondo unico per lo spettacolo – capp. 8501, 8502; 8.1.2.1 – Fondo unico per lo spettacolo – cap. 3460; 8.2.3.2 – Fondo unico per lo spettacolo – capp. 8641, 8642, 8643, 8645):

2003: – 200.000;

2004: – 200.000;

2005: – 200.000.

○ *48. 0168. (ex 44. 064.) Marcora, Meduri, Loddo, Potenza, Banti, Ruggieri, Rossiello, Rava, Preda, Sedioli, Borrelli, Franci.

Dopo l'articolo 48, aggiungere il seguente:

ART. 48-bis. – (Interventi per la ristrutturazione delle imprese agricole in diffi-

coltà) — 1. L'articolo 121 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è sostituito dal seguente:

« ART. 121 — 1. A favore delle imprese agricole di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, in difficoltà, sono istituiti regimi di aiuto in grado di favorire il ripristino della redditività, in conformità con gli orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà di cui alla comunicazione della Commissione delle Comunità europee 97/C283/02, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* delle Comunità europee C283 del 19 settembre 1997, e successive modificazioni.

2. Per il salvataggio delle imprese di cui al comma 1 sono concessi aiuti di tesoreria sotto forma di garanzia di crediti o di erogazione di crediti ai tassi di riferimento adottati dalla Commissione europea, nonché aiuti per la ristrutturazione mediante il concorso nel pagamento degli interessi, nella misura massima del 3 per cento ed entro il limite di impegno di 16.522.621 euro, sui mutui di ammortamento a quindici anni, di cui tre di preammortamento, contratti in applicazione dei regimi di aiuto di cui al comma 1. Gli oneri relativi agli aiuti per il salvataggio sono dedotti dall'ammontare degli aiuti previsti per la ristrutturazione.

3. I mutui di cui al comma 2 sono considerati operazioni di credito agrario ai sensi dell'articolo 43 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e possono essere assistiti dalla garanzia fideiussoria della sezione speciale del Fondo interbancario di garanzia di cui all'articolo 45 del medesimo decreto legislativo, ad integrazione delle garanzie ritenute idonee dalle banche mutuanti. Detta garanzia fideiussoria potrà impegnare una quota non superiore all'80 per cento delle dotazioni finanziarie della sezione speciale.

4. Il Ministero delle politiche agricole e forestali, sulla base delle domande presentate a seguito dell'avviso pubblico di manifestazione di interesse pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 240 del 15 ottobre

2001, notifica, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, i regimi di aiuto di cui al comma 1 alla Commissione europea ai sensi del regolamento (CE) n. 659 del 1999 del Consiglio, del 22 marzo 1999.

5. Le modalità di erogazione dei mutui di cui al comma 2 sono definite dalle regioni e dalle province autonome.

6. Nei confronti delle imprese di cui al comma 1, sono sospesi, sino alla stipula dei mutui ovvero alla concessione delle misure di ristrutturazione, i termini di pagamento delle rate delle operazioni creditizie in scadenza entro il 30 giugno 2003 ».

Conseguentemente, all'articolo 50, tabella C, apportare le seguenti variazioni:

alla rubrica: Ministero dell'economia e delle finanze *voce:* Legge n. 468 del 1978: Riforma di alcune norme di contabilità generale dello Stato in materia di bilancio — Articolo 9-ter: Fondo di riserva per le autorizzazioni di spesa delle leggi permanenti di natura corrente (4.1.5.2 — Altri fondi di riserva — cap. 3003):

2003: — 150.000;

2004: — 150.000;

2005: — 150.000.

alla rubrica: Ministero dell'economia e delle finanze *voce:* Decreto legislativo n. 300 del 1999: Riforma dell'organizzazione del Governo a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59 — Articolo 70, comma 2: Finanziamento agenzie fiscali (Agenzia delle entrate):

2003: — 300.000;

2004: — 300.000;

2005: — 300.000.

alla rubrica: Ministero per i beni e le attività culturali *voce:* Legge n. 163 del 1985: Nuova disciplina degli interventi dello stato a favore dello spettacolo (2.1.2.1 — Fondo unico per lo spettacolo —